

## SCHEMA DI CONTRATTO

**DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (PRIMO E SECONDO LOTTO) ED ESECUTIVO (PRIMO LOTTO) CON OPZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO (SECONDO LOTTO), LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO LOTTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO POGGI CARDUCCI IN SARZANA (SP).**

**CUP F74I19001530004**

**CIG 8286097F8B**

Appalto fra I.R.E. S.p.A., e \_\_\_\_\_, in proprio,  
(*in caso di RT*) ed in qualità di mandataria di \_\_\_\_\_.

In data \_\_\_\_\_

**I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A.**,  
(d'ora innanzi per brevità "IRE" o anche "Stazione Appaltante") per conto del  
Comune di Sarzana (di seguito anche "Committente") con sede in Genova,  
via Peschiera, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 02264880994, rappresentato  
dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ domiciliato  
presso la sede della Società, nella qualità di Amministratore Unico, in  
esecuzione della convenzione stipulata in data \_\_\_\_\_ tra IRE e il  
Comune di Sarzana, e della determinazione di IRE n. XXX del XXX di  
aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

**- da una parte**

**La Società** \_\_\_\_\_ di seguito per brevità denominato/a  
anche "Affidatario", con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, C.A.P.  
\_\_\_\_\_ codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
\_\_\_\_\_, Partita Iva \_\_\_\_\_, iscritta presso la Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ R.E.A.,  
rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e  
domiciliato presso la sede della Società (*altro*) in qualità di \_\_\_\_\_;

**- dall'altra parte**

**(in caso di RTI)**

- tale Società/Studio/(altro), compare nel presente atto in proprio e in qualità  
di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti  
tra: \_\_\_\_\_ come sopra costituita; \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_ codice fiscale e numero di iscrizione del Registro  
delle Imprese \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta presso la  
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_ al  
numero \_\_\_\_\_ R.E.A.;

- tale raggruppamento costituito con contratto di mandato collettivo speciale  
gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio \_\_\_\_\_, Notaio in  
\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_, Raccolta n.  
\_\_\_\_\_, registrato all'Ufficio di Registro di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
che, in copia conforme all'originale, allegato sub "XXX" perché ne formi parte  
integrante e sostanziale.

### **PREMESSO CHE**

- a) è stata individuata quale Centrale di Committenza per conto del Comune  
di Sarzana, per l'affidamento, la stipula e la cura dell'esecuzione delle  
attività di redazione del Progetto Definitivo del primo e secondo lotto  
funzionale e del Progetto Esecutivo del primo lotto funzionale  
dell'intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi  
Carducci in Sarzana (SP);
- b) il Comune di Sarzana intende riservarsi la facoltà di affidare

all'aggiudicatario dell'appalto per le attività di progettazione definitiva del primo e del secondo lotto e di progettazione esecutiva del primo lotto anche le attività di progettazione esecutiva del secondo lotto funzionale e di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del primo e del secondo lotto funzionale, lotti funzionali come individuati nel progetto di fattibilità tecnico economica;

- c) stante l'importo a base di gara, comprensivo delle attività opzionali, superiore alla soglia comunitaria si è proceduto ad avviare una procedura aperta, selezionando l'offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) in data \_\_\_\_\_ con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli atti per l'avvio della procedura della gara per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto Definitivo del primo e secondo lotto funzionale ed Esecutivo (Lotto 1) con opzione per il Progetto Esecutivo (Lotto 2) la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione del primo e del secondo lotto funzionale dell'intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP);
- e) in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara sulla G.U.U.E. n. \_\_\_\_\_ e sulla G.U.R.I. V serie Speciale, n. \_\_\_\_\_, per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- f) gli atti di gara sono stati pubblicati in data \_\_\_\_\_ sul sito [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it), sul sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (Piattaforma SINTEL) nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale della Liguria [www.appaltiliguria.it](http://www.appaltiliguria.it);
- g) in data \_\_\_\_\_ con determinazione n. \_\_\_\_\_ dell'Amministratore

Unico di IRE è stato aggiudicato a \_\_\_\_\_ l'Appalto denominato "servizio di redazione del Progetto Definitivo (Lotti 1 e 2) ed Esecutivo (Lotto 1) con opzione per il Progetto Esecutivo (Lotto 2) la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione del primo e del secondo lotto funzionale dell'intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP)";

- h) sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50, i quali non hanno evidenziato ragioni ostative alla stipula del contratto;
- i) in data \_\_\_\_ con verbale del Responsabile Unico del Procedimento è stato dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, a seguito delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 - Oggetto e documenti del contratto.**

1. IRE affida in appalto a \_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione del servizio di redazione del Progetto Definitivo (Lotti 1 e 2) ed Esecutivo (Lotto 1) dell'intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP);

2. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, allegato sub "XXX", allegato

materialmente al presente contratto, che l’Affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. Costituisce, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso, la seguente documentazione:

- a) Bando e Disciplinare di Gara;
- b) Offerta tecnica dell’Affidatario per quanto adeguata in relazione agli atti di gara ed Offerta Economica;
- c) Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dal Comune di Sarzana;
- d) Polizze e Garanzie.

4. L’Affidatario accetta, senza riserva alcuna, che il Comune di Sarzana, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del Codice e par. 2.2.1 delle Linee Guida A.N.AC. n.1, intende avvalersi della facoltà di affidare direttamente all’aggiudicatario, laddove sussistano i presupposti di legge, entro 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto dell’appalto in oggetto, gli incarichi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (Lotto 1), della redazione del Progetto Esecutivo (Lotto 2) nonché di DL e CSE (Lotto 2) dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP) (di seguito anche “attività opzionali”).

5. L’eventuale svolgimento anche delle attività opzionali sarà pertanto oggetto di successivo atto di attivazione da parte della Committente alla cui

adozione rimane condizionato l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte dell'aggiudicatario.

6. In caso di mancata attivazione delle opzioni non saranno dovuti all'aggiudicatario i relativi importi come dedotti all'art. 3-bis.

### **Articolo 3 – Anticipazione**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, è dovuta all'Affidatario una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di cui al successivo art. 3-bis comma 1, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo i tempi contrattuali. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

3. Il recupero dell'anticipazione dovrà effettuarsi entro il periodo necessario al recupero della stessa secondo i termini contrattuali di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; il recupero è effettuato a carico delle rate successive fino al totale riassorbimento dell'importo dell'anticipazione.

4. Per quanto non espressamente richiamato si applica l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

**Articolo 3-bis – Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e tracciabilità.**

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, è pari a:

- \_\_\_\_\_ Euro (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA di legge per XXX (*importo derivante dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo ribassabile indicato al punto 1.6 del Disciplinare di Gara*);

2. Per le attività opzionali verrà corrisposto l'importo derivante dall'applicazione del ribasso offerto sugli importi ribassabili indicati al punto 1.6 del Disciplinare di Gara.

3. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed il corrispettivo, così determinato, si intende in ogni caso esaustivo e non incrementabile per nessuna ragione, indipendentemente dalla stima di costo delle opere definita dal computo metrico estimativo di progetto, dall'importo a consuntivo delle opere realizzate, anche a seguito di eventuali varianti in corso d'opera, o della effettiva durata dei lavori, anche con riferimento alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva del primo e secondo lotto qualora attivate. Il corrispettivo complessivo e le quote dello stesso sopra indicate devono intendersi globali, forfettarie, fisse ed invariabili – indipendentemente da qualunque fattore – ed includono tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal presente contratto e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale secondo le specifiche e le modalità in essi contenute. Tali corrispettivi sono da considerarsi comprensivi delle spese tecniche e degli utili.

4. Il pagamento del corrispettivo avverrà nei termini indicati all'art. 13 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

5. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Coordinate bancarie: ABI \_\_\_\_\_ - CAB \_\_\_\_\_ - c/c \_\_\_\_\_ Codice IBAN: \_\_\_\_\_ non dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Eventuali modifiche di rapporti tra le Società e Istituti Bancari e le conseguenti modifiche del conto corrente non avranno efficacia ed effetto nei confronti della Stazione Appaltante se non tempestivamente comunicate in forma scritta alla medesima a sensi di legge.

6. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ ;

7. L'Affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. .

8. L'Affidatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, ad IRE eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

9. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura, da approvarsi a cura del RUP/direttore dell'esecuzione del contratto della Stazione Appaltante. L'Affidatario dovrà quindi ottenere il previo assenso all'emissione della fattura, che dovrà intervenire entro giorni 10 dalla presentazione. Una volta emessa in conformità a quanto sopra, la fattura sarà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le fatture

dovranno essere in formato elettronico e intestate I.R.E. S.p.A. (C.F. 02264880994) Via Peschiera, 16 – 16122 Genova; Codice destinatario: XL13LG4 Indirizzo PEC: [irespa@legalmail.it](mailto:irespa@legalmail.it) e riportare il CUP F74119001530004 e il CIG 8286097F8B.

10. Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 50/2017, conv. con la L. n. 96/2017 le fatture emesse sono assoggettate al regime del c.d. "Split payment", salvo i casi di cui all'art. 17-ter, comma 1-sexies del DPR 633/1972.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 4 - Termini e modalità di esecuzione del contratto e penali.**

1. Le attività di progettazione definitiva del primo e secondo lotto oggetto del presente contratto devono essere avviate con le modalità previste dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e concluse nel termine di \_\_\_\_\_ giorni solari (*valore derivante dall'applicazione della riduzione offerta sul termine massimo di esecuzione indicato all'art. 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale*).

2. Le attività di progettazione esecutiva del primo lotto oggetto del presente contratto devono essere avviate con le modalità previste dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e concluse nel termine di \_\_\_\_\_ giorni solari (*valore derivante dall'applicazione della riduzione offerta sul termine massimo di esecuzione indicato all'art. 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale*).

3. L'Affidatario dovrà realizzare il Progetto Definitivo relativo al primo e secondo lotto nonché l'Esecutivo relativo al Lotto 1 e, nel caso di attivazione dell'opzione, il Progetto Esecutivo del Lotto 2 nel pieno rispetto delle previsioni previste nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dal Comune di Sarzana, nell'esecuzione del quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Affidatario dovrà affrontare per

soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell’Affidatario medesimo dal contratto e dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale o in essi richiamati.

4. Qualora il Progetto Definitivo o il Progetto Esecutivo non siano ritenuti meritevoli di approvazione, la Stazione Appaltante avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell’Affidatario ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti, con conseguente incameramento della cauzione prestata. In tal caso nulla è dovuto all’Affidatario per le spese di Progettazione Definitiva sostenute.

5. Non è meritevole di approvazione il Progetto Definitivo o il Progetto Esecutivo:

a) che si discosti dal livello progettuale precedente in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla

progettazione preliminare a base di appalto o da quella definitiva che verrà approvata dal Comune di Sarzana;

f) che sia frutto di frode da parte dell'Affidatario.

6. In alternativa alla risoluzione, l'Amministrazione può disporre, con propria insindacabile valutazione, che l'Affidatario vi provveda, senza ulteriori oneri aggiuntivi e con applicazione della penale prevista per il ritardo fino alla consegna del progetto adeguato.

7. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario, per cause allo stesso imputabili, dei tempi di effettuazione delle attività oggetto del contratto indicate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo che sarà trattenuta sul pagamento successivo. L'applicazione della penale avverrà previa contestazione dell'addebito da parte della Stazione Appaltante e previa valutazione delle motivazioni addotte dall'Affidatario. Non concorrono alle penali e, pertanto, non concorrono al decorso del termine, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione completa ad IRE, fino all'approvazione di quest'ultima, salvo quanto più specificamente previsto in merito nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. I termini, se previsti comprensivi delle attività di competenza della Stazione Appaltante e degli enti autorizzativi, restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica/validazione positiva ai dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sempre che i differimenti non siano imputabili all'Affidatario.

8. La maturazione complessiva di importi a titolo di penale anche in periodi diversi, per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo

complessivo del contratto comporta, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i maggiori danni, diretti e/o indiretti, che potranno derivare alla Stazione Appaltante per la ritardata o omessa prestazione del servizio.

#### **Articolo 5 - Oneri a carico dell'Affidatario.**

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nonché quelli imposti per legge e per regolamento.

2. Sono altresì a carico dell'Affidatario gli oneri di cui all'art. 19 del presente contratto.

#### **Articolo 6 – Cessione del contratto e subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e, comunque, nei limiti di legge, dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto di seguito disposto.

3. Si dà atto che l'Affidatario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività: \_\_\_\_\_ il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. L'autorizzazione ai subappalti e la comunicazione di subcontratti avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi ed al fornitore di beni o lavori inerenti all'appalto in oggetto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell’Affidatario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

6. L’affidamento in subappalto è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di legge a seguito della presentazione di idonea documentazione ai sensi dell’art. 105 comma 7.

#### **Articolo 7 – Polizza Assicurativa e garanzie.**

1. L’Affidatario (*eventualmente tutti i componenti del raggruppamento*), ai sensi all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ha presentato la polizza assicurativa professionale di responsabilità civile n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ in copia conforme agli atti della Stazione Appaltante. La polizza di responsabilità civile professionale, copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’Affidatario.

2. In particolare, la polizza di responsabilità civile professionale dell’Affidatario di cui al comma 1, oltre ai rischi di cui all’art, 106, commi 9 e 10 del Codice, copre i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo di cui in oggetto, che possano determinare a carico della Stazione Appaltante/Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

#### ***(eventuale appendice)***

3. Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario ha costituito a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la polizza (cauzione definitiva) numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ per l’importo di \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_/\_\_\_\_) secondo lo schema tipo di cui al Regolamento D.M. MISE del 19 gennaio 2018.

4. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo da garantire; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. La cauzione definitiva, per il rimanente residuo ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

6. Nel caso in cui vengano attivate le opzioni relative alle attività DL e CSE (Lotto 1), Progettazione Esecutiva (Lotto 2) e DL e CSE (Lotto 1 e Lotto 2), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva relativa al servizio attivato, pari al 10% dell'importo contrattuale relativo a tali servizi; nel caso gli siano affidati; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base di gara in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, se il ribasso è superiori al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

7. Si applica quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5.

8. Nel caso in cui vengano attivate le opzioni relative alle attività di DL e CSE, l'Affidatario dovrà produrre altresì, contestualmente all'attivazione dell'opzione, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni. Con tale polizza l'Affidatario assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso causati a persone e/o beni dell'Affidatario stesso, della Stazione Appaltante/Committente o di terzi, (compresi dipendenti dell'Affidatario e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante/Committente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Affidatario e/o del subappaltatore e/o subfornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare l'Affidatario dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità IRE per qualsiasi danno l'Affidatario stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

#### **Articolo 8 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.**

1. La Stazione Appaltante potrà considerare risolto il contratto per grave inadempimento dell'Affidatario, nei seguenti casi:

- a) un cumulo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) cessione anche parziale del contratto o il subappalto non autorizzato;
- c) l'Affidatario perda i requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;
- d) sia accertata a carico dell'Affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza

o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la perdita dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;

e) ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il verificarsi di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Inoltre la Stazione Appaltante avrà diritto di considerare risolto il presente contratto, sempre che l'Affidatario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che gli dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni, mediante posta certificata, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi di seguito indicati:

a) un ritardo superiore a 15 giorni nel rispetto di un singolo termine di scadenza di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e comunque complessivamente superiore a 30 giorni;

c) gravi o reiterati inadempimenti del Affidatario, fra cui non esaustivamente:

- inadempimento alle disposizioni contrattuali, del RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto in relazione ai tempi di esecuzione, quando risulti accertato il mancato rispetto delle diffide trasmesse nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

- sospensione dei servizi senza giustificato motivo;

- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

- errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

d) non ottemperanza alla diffida ad adempiere che la Stazione Appaltante abbia formulato per iscritto, ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., per altre inottemperanze contrattuali

e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di incarico.

3. Dalla data della risoluzione l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

4. In caso di risoluzione sarà dovuto alla Stazione Appaltante il risarcimento di ogni danno conseguente.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Affidatario nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata.

6. Il presente contratto ed ogni pagamento inerente è risolutivamente condizionato all'eventuale esito negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dell'art.88, comma 4-bis, dell'89 e dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, in caso di informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011; i subappalti nonché i subcontratti eventualmente stipulati, nell'osservanza delle norme di legge e di gara, dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, in caso di informazioni antimafia interdittive. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Ai sensi del comma 9 della Legge 136/2010 IRE verifica che nei contratti sottoscritti legittimamente con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.

#### **Articolo 9 - Recesso unilaterale**

1. Qualora la Stazione Appaltante ritenesse di non dare seguito allo sviluppo, in tutto o in parte, delle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, per suo insindacabile motivo, essa avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico mediante comunicazione scritta, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario, liquidandone il compenso con riferimento all'attività progettuale realizzata fino al momento della comunicazione di recesso di cui sopra, ed al 5% del corrispettivo che sarebbe maturato sulla parte ineseguita dell'affidamento, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di altra indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

2. Non è dovuto l'indennizzo del 5%, di cui sopra, rispetto alle attività opzionali, salvo che tali attività siano già in corso di esecuzione in seguito all'esercizio dell'opzione da parte della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 10 – Controversie e Foro esclusivo.**

1. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 11 - Adempimenti in materia antimafia.**

1. (**se del caso**) La Stazione Appaltante ha chiesto l'informativa prefettizia ai sensi di legge nei confronti dell'Affidatario. In caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta.

2. L'Affidatario si impegna ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore.

3. L'affidatario si impegna ad inserire nei subappalti e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del subappalto e del subcontratto, in caso di informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011.

#### **Articolo 12 - Accordo Bonario e definizione delle controversie**

1. Ai sensi dell'articolo 206, del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante procedura ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016. La procedura suddetta può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche

quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque sospendere il servizio.

4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

5. Tutte le controversie non risolubili in via conciliativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

#### **Articolo 13 - Danni**

1. L'Affidatario è l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso IRE, le amministrazioni pubbliche, altri soggetti pubblici o privati o verso qualunque terzo, i quali derivassero dalla condotta dell'incarico di cui al presente contratto e all'allegato Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2. Egli è tenuto a mantenere indenne la Stazione Appaltante da ogni richiesta di danni da parte di terzi, per eventi connessi all'incarico stesso.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 14 – Interpretazione dei documenti contrattuali.**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale o comunque contrattuali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme speciali rispetto

a quelle generali, valendo l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante/Committente rispondente a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. In caso di contenuti dell'Offerta dell'Affidatario non compatibili con le norme del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, queste ultime sono ritenute prevalenti.

#### **Articolo 15 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, D.M. 7 marzo 2018 n. 49, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigenti, anche se eventualmente non richiamate in modo espresso dal presente contratto.

#### **Articolo 16 – Richiamo agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

1. L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

2. L'Affidatario garantisce, nei rapporti con IRE, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto della Stazione Appaltante di considerare il contratto risolto per grave inadempimento.

#### **Articolo 17 – Società trasparente**

IRE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it) alla voce "società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 con riferimento al presente contratto.

## **Articolo 18 – Trattamenti dei dati personali**

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si fa riferimento all'informativa allegata agli atti di gara, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

2. Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Regolamento UE 679/2016, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

## **Articolo 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico dell'Affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del della Stazione Appaltante.

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

5. Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.1, lett. b), della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Il presente contratto diverrà efficace alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto confermato e sottoscritto,

**IRE S.p.A.**

**L'Affidatario**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

\* \* \*

**Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti**

**Documento sottoscritto con firma digitale da \_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.**

**Documento sottoscritto con firma digitale da \_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.**

**Dichiarazione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile**

Le Parti espressamente dichiarano che la firma che appone al presente atto vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all'articolo 2 (oggetto e documenti del contratto), all'articolo 3 (Anticipazione), all'articolo 3-bis (Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e tracciabilità), all'articolo 4 (Termini e modalità di esecuzione del contratto e penali), all'articolo 5 (Oneri a carico dell'Affidatario), all'articolo 6 (Cessione del contratto e subappalto), all'articolo 8 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), all'articolo 10 (Controversie e Foro esclusivo), all'articolo 11 (adempimenti in materia antimafia) all'articolo 16 (richiamo degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), all'articolo 17 (società trasparente).

**IRE S.p.A.**

**L'Affidatario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Schema